

Un'esempio di recezione diretta del diritto romano nel Codice civile serbo (1844)

Samir Alicic*

L'analisi comparativa delle regole che tengono la materia della donazione in due codici, serbo ed austriaco, ci mostra che Jovan Hadžić, scrittore del Codice civile serbo, ha preso alcune soluzioni dal diritto romano, precisamente dal Corpus iuris civilis. Secondo la mia opinione, soltanto paragrafi 564 e 566 sono trascritti dal Codice austriaco

Introduzione. In questo articolo tratterò la recezione del diritto romano nel titolo XVIII – *Delle donazioni* del Codice civile serbo (CCS). Promulgazione del *Codice civile* per il Principato di Serbia (*Законик грађански за Књажевство српско*), il 25 maggio 1844, è uno dei avvenimenti più importanti per diritto serbo. Con la promulgazione del Codice civile, Serbia si è trovata tra i paesi il cui sistema giuridico è fondato sul diritto romano. Il Codice civile serbo si è nato dall'elaborazione del *Codice civile generale austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB)*, cioè, è stato una versione più corta e poco cambiata della traduzione del medesimo Codice austriaco risalente al 1811. Più di 90% delle disposizioni del Codice serbo è stato preso dal Codice austriaco. E' stata, probabilmente, la più completa recezione del Codice austriaco in un paese fuori territorio dell'Impero asburgico, tranne il caso di Lichtenstein. In questo modo, il Codice serbo ha accettato le norme del diritto romano contenenti nel codice modello, in parte modificate a causa dell'influsso degli studi della scuola del diritto naturale, ed anche del diritto germanico. Ma, il redattore del Codice serbo, famoso giurista dall'Austria, ma di origine serbo, Jovan Hadžić (Јован Хаџић), ha incluso nel Codice alcune soluzioni del diritto romano anche direttamente, prendendo le soluzioni del diritto romano originario, non modificato. L'oggetto della mia ricerca sono proprio questi aspetti, cioè è, la recezione immediata del diritto romano.

Uno dei titoli del Codice serbo dove la recezione diretta del diritto romano è particolarmente presente è titolo *Delle donazioni*, cioè è, il titolo XVIII. Confrontando titolo *Delle donazioni (О поклонима)* del Codice serbo con le norme dell'omonimo titolo del Codice austriaco (*Von Schenkungen*), possiamo annotare molte differenze, fra cui accennerò alcune.

Definizione della donazione. Nel titolo *Delle donazioni*, paragrafo primo, ambedue codici civili definiscono la nozione della donazione, ma in modi diversi. La definizione austriaca nel paragrafo 938 stabilizza esplicitamente che la donazione è un contratto.

§ 938. *Contratto, con chè si una cosa lascia agli altri senza prezzo, si chiama donazione.*¹

* Autorul este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii din Novi Sad.

Nella definizione del Codice serbo, invece, nel paragrafo 561, non è stato detto che la donazione è un contratto.

§ 561. *La donazione diventa quando qualcuno, volontariamente, da qualcosa all'altro, non chiedendo nè ricevendo qualsiasi prezzo.*²

Donazione definita in tale modo ricorda all'istituto romano di *donatio* dal periodo classico, che è stato soltanto una *causa*. A favore di questo, sta anche il fatto che in nessun paragrafo il Codice serbo usa l'espressione *stipulare* (*закључити*) la donazione. Vorrei adesso affermare che l'espressione *stipulare* (*закључити*) è il termine tecnico-giuridico che praticamente sempre viene usato per stipulazione dei contratti, sia nel Codice serbo, sia nel linguaggio giuridico serbo in generale. Per stipulazione di una donazione, invece, nel Codice serbo si usano espressioni descrittivi come *fare la donazione* (*учинити поклон* - §§ 562, 564, 565, 566) e *accettare la donazione* (*примити поклон* - § 563).

Tuttavia, vi sono indicazioni che ci permettono la conclusione che Hadžić ha visto la donazione come contratto. Lo dice, benchè non esplicitamente, nel paragrafo 563, che tratteremo più tardi. In linea di massima, il titolo *Delle donazioni* ha sistematizzato dentro materia delle obbligazioni.³

È necessario anche sottolineare che nella definizione serba della donazione sono presenti tre elementi: l'arricchimento del donatario, gratuità, è volontarietà, ciò è l'*animus donandi*. Questo ultimo elemento, l'*animus donandi*, non troviamo nella definizione austriaca.⁴ In articoli seguenti, il codice austriaco prescrive che non sarà considerato come donazione l'adempimento degli obblighi legali, ma l'adempimento degli obblighi morali si considera per donazione.⁵ Soluzione adottata nel CCS è più vicina a quella del diritto romano, visto che anche Romani consideravano adempimento degli obblighi, sia morali che legali, per *munus*, e non per una vera donazione.⁶

¹ § 938. *Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemandem unentgeltlich überlassen wird, heißt eine Schenkung.*

² § 561. *Поклон бива, кад ко добровољно другоме што да, не иштући нити примајући икакве за то наплате.*

³ Questo titolo si trova allo stesso posto che ha nel ABGB, cioè è dopo il titolo XVII che contiene il parte generale del diritto delle obbligazioni. Poi seguono, in ambedue codici, gli altri contratti nominati.

⁴ Benchè fosse „la prima pietra“ del *donatio* romano, l'*animus donandi* è assente anche nella definizione del Codice tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) nel § 516 (a. e.: R. Zimmermann: *The Law of Obligations (Roman Foundations of the Civilian Tradition)*; Oxford 1996., pp. 501-502.).

⁵ § 940. *Es verändert die Wesenheit der Schenkung nicht, wenn sie aus Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht auf die Verdienste des Beschenkten; oder als eine besondere Belohnung desselben gemacht worden ist; nur darf er vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben. §941. Hat der Beschenkte ein Klagerecht auf die Belohnung gehabt, entweder, weil sie unter der Parteien schon bedungen, oder durch das Gesetz vorgeschrieben war; so hört das Geschäft auf, eine schenkung zu sein, und ist als ein entgeltlicher Vertrag anzusehen.*

⁶ Ad esempio: D.50.16.214 MARCIANUS libro primo publicorum iudiciorum '*Munus*' proprie est, quod necessarie obimus lege more imperiove eius, qui iubendi habet potestatem. '*dona*' autem

Secondo sopra menzionato, possiamo giungere alla conclusione che Hadžić non ha trascritto la definizione del Codice austriaco, ma ha immediatamente preso il concetto romano.

Capacità delle parti. Analizzeremo adesso i paragrafi 562 e 563 del CCS, che trattano la capacità di agire del donante e del donatario.

*§ 562. Soltanto quello che ha diritto pieno e non limitato di disporre con propria cosa, può fare la donazione.*⁷

*§ 563. Una donazione può accettare ognuno, anche quello che non può concludere alcun altro contratto.*⁸

In questi paragrafi si sottolinea che la capacità di donare è condizionata, cioè non possono fare le donazioni coloro che non hanno la piena e perfetta capacità di disporre dei propri beni, ma capacità di ricevere la donazione è di tutti, anche delle persone senza capacità di agire. Questi due paragrafi sono, senza dubbio, presi direttamente dal Diritto romano, visto che nel titolo *Delle donazioni* del Codice austriaco non esistono regole simili.

Forma della donazione. Paragrafo seguente del Codice serbo (§ 564) tratta due specie di donazioni: formale e non formale.

*§ 564. Chi soltanto pronuncia le parole che doni, e poi non consegna la cosa, e non vuole consegnarla nè dopo la richiesta, non può essere costretto nel foro a consegnarla. Soltanto con scrittura probatoria degna di fede si può chiedere la donazione davanti al foro.*⁹

Una stipulazione non formale, non obbliga donante, e in tale caso donazione diventa perfetta nel momento dell'esecuzione. Questa regola è identica al concetto romano di *donatio perfecta* dell'epoca classica. Altra specie di donazione è la donazione fatta in forma scritta, che diventa perfetta con redazione della scrittura.

Su questo punto, troviamo coincidenza con la legislazione giustiniana che riguarda le donazioni del valore maggiore. Ma, in questo caso, la recezione immediata del diritto romano non c'è. Si tratta di trascrizione del paragrafo 943 del Codice austriaco:

proprie sunt, quae nulla necessitate iuris officii et sponte praestantur... D.39.5.29pr. PAPIANUS libro decimo responsorum *Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur.* D.34.4.18 MODESTINUS libro octavo differentiarum ... *nemo in necessitatibus liberalis existat...*

⁷ § 562. *Ко има право савршено и неограничено са својим стварима располагати, онај само може поклоне чинити.*

⁸ § 563. *Примити поклон може сваки, и онај, који иначе уговора другога закључити не може.*

⁹ § 564. *Ко поклон само усмено учини, а ствар не преда, и на захтевање неће да преда, не може се судом натерати, да предати мора. Само са писменим достоверним доказом може се поклон путем судским тражити.*

§ 943. *Un accordo di donare fatto soltanto per mezzo delle parole pronunciate e senza trasferimento effettiva non nasce un' azione al donatario. Questo diritto deve essere fondato in un documento scritto.*¹⁰

Invalidità della donazione. Nel paragrafo 565 Codice serbo stabilisce che non si può fare donazione della cosa altrui, o al danno dei terzi.

§ 565. *Con una cosa altrui, sia mobile, sia immobile, oppure al danno dei terzi, non si può realizzare la donazione, e in più che sia fatta si annulla e non vale.*¹¹

Il paragrafo seguente (§ 566) contiene regola secondo la quale donazioni una volta eseguiti sono per principio irrevocabili, eccetto casi speciali.

§ 566. *Una volta fatta la donazione, non si può revocare, eccetto casi speciali.*¹²

Questo articolo è, in effetti, trascrizione del paragrafo § 946. dell' ABGB. L'unica differenza è che, di nuovo, CCS non nomina donazione come contratto, e parla dell'irrevocabilità della donazione eseguita, e non della irrevocabilità del contratto di donazione.

§946. *I contratti di donazione sono di regola irrevocabili.*¹³

Mentre CCS regola la questione di invalidità delle donazioni in soli tre paragrafi, ABGB se ne occupa in nove paragrafi (946-954). Nel paragrafo 946 si introduce il principio secondo cui le donazioni sono, di regola, irrevocabili. In paragrafi seguenti, da 947 a 954, sono prescritti sei casi d'eccezione dalla medesima regola. Queste eccezioni sono: depauperazione del donante (§ 947), ingratitudine del donatario (§ 948, § 949), danneggiamento degli interessi delle persone che donante è obbligato di mantenere, ciò è i membri della sua famiglia (§ 950), danno agli interessi degli eredi legittimi (§ 951, § 952), danno agli interessi dei creditori del donante (§ 953), nascita di un figlio del donante dopo la donazione (§ 954).

Paragonando due codici, in materia dell'invalidità della donazione notiamo le differenze seguenti. Il Codice serbo fa differenza sistematica e terminologica tra revoca e annullamento, mentre il Codice austriaco regola tutti i casi dell'invalidità insieme, usando lo stesso termine (*wiederrufen*). Il Codice civile serbo come cause

¹⁰ § 943. *Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche Übergabe geschlossenen Schenkungsvertrage erwächs dem Geschenknehmer kein Klagerecht. Dieses Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet werden.*

¹¹ § 565. *Са туђом ствари, било покретном било непокретном, или на штету другогa поклон се чинити не може. И ако се учини, пада и уништава се.*

¹² § 566. *Ко једанпут поклон учини, не може више натраг узети, осим особитих случајева.*

¹³ § 946. *Schenkungsverträge dürfen in der Regel nicht widerrufen werden.*

di invalidità della donazione prescrive soltanto i casi di danneggiamento degli interessi dei terzi, donazione delle cose altrui, ingratitudine del donatario e depauperazione del donante. Danno agli interessi dei creditori di donante, delle persone che donante è obbligato di mantenere, e dei legittimi, possono essere considerati, in complesso, danneggiamento degli interessi dei terzi.¹⁴ Allora, Codice serbo prende tutte le cause di annullamento che codice austriaco menziona, eccetto il caso della nascita di un figlio del donante dopo la donazione.

Sottoliniamo che paragrafo 565 del Codice serbo stabilisce che donazione della cosa altrui sarà considerata non valida e nulla, e questo caso è regolato nello stesso paragrafo dove si regola invalidità della donazione per danneggiamento dei creditori del donante.

Codice austriaco non sistematizza donazione di una cosa altrui fra cause di annullamento, e non dice che donazione delle cose altrui è una delle motivazioni per annullare la donazione stessa. Invece, nel paragrafo 945 prevede responsabilità del donante per effetti dannosi derivanti dal fatto che donante ha donato dolosamente cosa altrui.

*§ 945. Chi consapevolmente dona una cosa altrui, e nasconde a donatario questa circostanza, è responsabile per effetti dannosi.*¹⁵

Sembra che il modo di regolare medesima questione nel CCS sia più vicino al diritto romano. Il Diritto romano prevedeva nullità per le donazioni di cose altrui. Ma, il diritto romano non conosceva la responsabilità del donante per i vizi della cosa donata, sia fisici che legali. Naturalmente, il donante che ha donato dolosamente una cosa altrui era responsabile sulla base dell'*actio doli* per le conseguenze dannose. Però, questo non è più responsabilità contrattuale, ma responsabilità di delitto, per intraprendere gli atti illeciti.¹⁶ La regola generale della responsabilità per danno causato al terzo conosce, naturalmente, anche il Codice serbo, e la prevede esplicitamente nel paragrafo 800.¹⁷

¹⁴ Questo è stato precisato con un emendamento di § 565 di 5. maggio 1864.

¹⁵ § 945 *Wer wissentlich eine fremde Sache verschenkt, und dem Geschenknehmer diesen Umstand verschweigt, haftet für die nachteiligen Folgen.*

¹⁶ Ad esempio: D.39.5.18.3 ULPIANUS libro septuagensimo primo ad edictum *Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit.*; D.21.1.62 MODESTINUS libro octavo differentiarum *Ad res donatas edictum aedilium curulium non pertinere dicendum est: ...itaque si qua res donetur, necesse non erit ea repromittere, quae in rebus venalibus aediles repromitti iubent. sane de dolo donator obligare se et debet et solet...*; PS.5.11.5 *INVITUS DONATOR DE EVICTIONE REI DONATAE PROMITTERE NON COGITUR, NEC EO NOMINE, SI PROMISERIT, ONERATUR, QUIA LUCRATIVAE REI POSSESSOR AB EVICTIONIS ACTIONE IPSA IURIS RATIONE DEPELLITUR.*

¹⁷ § 800 *Chi fa danno all'altro, sia in proprietà che in diritti o in persona, glielo deve risarcire. (§ 800 Ко другоме штету какву учини, било то на имању туђем или правима и личности, онај мора ту накнадити.)*

Nel paragrafo 567 del Codice serbo che tratta la revoca di donazione si dice, fra l'altro, che il donante può revocare la donazione nel caso di manifestazione di una ingratitudine grave da parte del donatario.

§ 567. I casi, nei quali il donante può revocare la donazione, sono seguenti:

a) se donante nell'avvenire diventa così povero, che non abbia abbastanza beni per sopravvivere;

b) se donatario mostra ingratitudine notevole contro donante, commettendo danni alla sua vita, corpo ed onore, o violando la sua libertà e proprietà.¹⁸

Sotto l'ingratitudine grave si intendono i casi quando il donatario si comporta male con il donante, commettendo danni alla sua vita, corpo ed onore, e violando la sua libertà e proprietà. Queste sono in maggior parte motivazioni previste anche nel Codice austriaco, paragrafo 948, con differenza che bisogna che tale offesa contro il donante sia punibile secondo le leggi penali, per poter essere causa di revoca della donazione.

§ 948. Un dono può essere revocato, quando il donatore per colpa sua abbia mostrato ingratitudine notevole contro suo benefattore. L'ingratitudine notevole considera ferita corporale, oppure lesione in onore, libertà e proprietà, in tale misura che si può procedere conforme al dovere, oppure sulla base della richiesta della parte offesa, secondo la legge penale.¹⁹

Soluzione del Codice serbo assomiglia più a quello del diritto romano, che non richiede che il donatario dovrebbe commettere un delitto pubblico contro il donante. Come motivazione di revoca, basta qualsiasi manifestazione d'ingratitudine grave.²⁰

¹⁸ § 567. Случаји, због који дародавац може поклон порећи, јесу следећи:

a) ако дародавац доцније тако осиромаши, да ни живети не може;

б) ако обдарени велику неблагодарност спрам дародавца покаже, наносећи вред његовом животу, телу, части, и нарушавајући његову слободу и имање.

¹⁹ § 948. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen Wohltäter eines groben Undankes schuldig macht, kann die Schenkung widerrufen werden. Unter grobem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre, an Freiheit oder am Vermögen verstanden, welche von der Art ist, daß gegen den Verletzer von Amts wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem Strafgesetze verfahren werden kann.

²⁰ Ad esempio: C.8.55.10pr. IUST. GENERALITER SANCIMUS OMNES DONATIONES LEGE CONFECTAS FIRMAS ILLIBATASQUE MANERE, SI NON DONATIONIS ACCEPTOR INGRATUS CIRCA DONATOREM INVENIATUR, ITA UT INIURIAS ATROCES IN EUM EFFUNDAT VEL MANUS IMPIAS INFERAT VEL IACTURAE MOLEM EX INSIDIIS SUIS INGERAT, QUAE NON LEVEM SENSUM SUBSTANTIAE DONATORIS IMPONIT VEL VITAE PERICULUM ALIQUID EI INTULERIT VEL QUASDAM CONVENTIONES SIVE IN SCRIPTIS DONATIONI IMPOSITAS SIVE SINE SCRIPTIS HABITAS, QUAS DONATIONIS ACCEPTOR SPOPONDIT, MINIME IMPLERE VOLUERIT. * IUST. A. IULIANO PP. * <A 530 D.XV K.APRIL.CONSTANTINOPOLI LAMPADIO ET ORESTE VV. CC. CONSS.>;

C.8.55.10.1 IUST. EX HIS ENIM TANTUMMODO CAUSIS, SI FUERINT IN IUDICIO DILUCIDIS ARGUMENTIS COGNITIONALITER ADPROBATAE, ETIAM DONATIONES IN EOS FACTAS EVERTI CONCEDIMUS, NE SIT CUIDAM LICENTIA ET ALIENAS RES CAPERE ET

Donatio mortis causa. La differenza evidente fra due codici si vede anche nel *donatio mortis causa*. Nel paragrafo 568 del Codice serbo è previsto che tale donazione si considererà come legato, e si applicheranno le regole del diritto delle successioni.

§ 568. *Donazione fatta a causa di morte si considererà come legato, cio è disposizione speciale, e secondo detto si tratterà.*²¹

Dunque, non c'è possibilità di considerare la donazione nel caso di morte come un contratto. Donazione a causa di morte nel diritto delle successioni del Codice serbo e regolata nel paragrafo 469, nel titolo XI *Sul contenuto e sulla interpretazione del testamento*. Tale donazione viene equiparata con legato.

§ 469. *Quando il testatore nel proprio testamento o codicillo lascia una o più cose.... tale cosa si considera donazione o disposizione speciale, cio è legato.*²²

Questa soluzione provviene dal diritto giustiniano.²³

Al contrario, Codice austriaco permette che la *donatio mortis causa* può essere contratto, nel caso che il donatario abbia rinunciato diritto di revocarla e consegnato al donatario documento scritto relativo.

FRAGILITATEM RIDERE DONATORIS ET ITERUM IPSUM DONATOREM SUASQUE RES PERDERE ET PRAEFATIS MALIS AB INGRATO DONATIONIS ACCEPTORUM ADFICI. <A 530 D.XV K.APRIL.CONSTANTINOPOLI LAMPADIO ET ORESTE VV. CC. CONSS.>;

CT.8.13.6 [=BREV.8.6.4] IMPP. THEODOS. ET VALENT. AA. AD SENATUM. POST ALIA: DONATIONEM CIRCA FILIUM FILIAMVE, NEPOTEM NEPTEMVE, PRONEPOTEM PRONEPTEMVE EMANCIPATIONIS TEMPORE CELEBRATAM PATER SEU AVUS VEL PROAVUS REVOCARE NON POTERIT, NISI EDOCTIS MANIFESTISSIMIS CAUSIS, QUIBUS EAM PERSONAM, IN QUAM COLLATA DONATIO EST, CONTRA IPSAM VENIRE PIETATEM, ET EX CAUSIS, QUAE LEGIBUS CONTINENTUR, FUISSE CONSTABIT INGRATAM. QUAS TAMEN CAUSAS IN COGNITIONE DISCUTI OPORTEBIT, ET NOSTRO ADMITTI IUDICIO, QUUM HOC INTER PARTES COMPETENTI VISUM FUERIT COGNITORI. ALIAS IUBEMUS NON AUDIRI PARENTIS QUERELAS ETC. DAT. VIII. ID. NOV. RAVENNA, DD. NN. THEODOS. XII. ET VALENTIN. II. AA. COSS.;

CT.8.13.2 [=BREV.8.6.1] IMPP. CONSTANTINUS ET CONSTANS AA. AD PHILIPPUM PF. P. AVI NOSTRI PRO PATRIBUS FIRMA LEGE SANXERUNT, UT, SI QUID PATRES IN LIBEROS MUNIFICENTIAE TITULO CONTULISSENT, SI EOS IMPIOS IN IUDICIO DECLARASSENT, OMNE ID ESSET REVOCANDUM, NE PIETATIS PRAEMIUM APUD SCELESTOS ET FLAGITIOSOS ANIMOS PERMANERET. DAT. XII. KAL. OCT. LIMENIO ET CATULINO COSS.

²¹ § 568. *Поклон на случај смрти учињени сматра се као легат или испорука, и по томе ће се и судити.*

²² § 469. *Кад завешталац у своме тестаменту, или дометку, једну или више ствари остави ...онда се та ствар сматра као поклон или особита испорука или легат.*

²³ Ad esempio: I.2.7pr. DONATIONUM AUTEM DUO GENERA SUNT: MORTIS CAUSA ET NON MORTIS CAUSA. I.2.7.1 HAE MORTIS CAUSA DONATIONES AD EXEMPLUM LEGATORUM REDACTAE SUNT PER OMNIA. NAM CUM PRUDENTIBUS AMBIGUUM FUERAT, UTRUM DONATIONIS AN LEGATI INSTAR EAM OPTINERE OPORTERET, ET UTRIVSQUE CAUSAE QUAEDAM HABEBAT INSIGNIA ET ALII AD ALIUD GENUS EAM RETRAHEBANT: A NOBIS CONSTITUTUM EST, UT PER OMNIA FERRE LEGATIS CONNUMERETUR ET SIC PROCEDAT, QUEMADMODUM EAM NOSTRA FORMAVIT CONSTITUTIO (C.8.56.).

§ 956. Donazione, che si deve eseguire dopo la morte del donante, vale come legato, se si è tenuto conto sulle formalità prescritte da legge. La donazione si considererà come contratto soltanto nel caso ch  il donante abbia accettato la donazione, il donatario abbia rinunciato il diritto di revoca, e, alla fine, il donante abbia consegnato al donatario una scrittura relativa.²⁴

Per ci , il codice austriaco regola la donazione soltanto nel titolo *Delle donazioni*, mentre nel parte del Codice che riguarda le successioni, no.

L'applicazione odierna del titolo XVIII *Delle donazioni* del CCS. Il codice serbo ha perso validit  nel 1946.²⁵ Ma bench  il Codice serbo non sia in vigore, si applicano ancora le norme sugli istituti giuridici che non sono regolati con legislazione posteriore. E' una cosa molto interessante, ch  norme del Codice civile serbo che regolano la donazione si applicano anche oggi in Serbia. E' conseguenza del fatto che la donazione non   regolata nella vigente *Legge delle obbligazioni* di 1978. Allora, le norme prese immediatamente dal diritto romano nel titolo *Delle donazioni* del Codice non sono senza influsso nella prassi giuridica odierna. Ecco un esempio della loro applicazione moderna. Abbiamo gi  notato che il CCS non ha accettato la soluzione del ABGB secondo la quale   necessario, per revoca della donazione per l'ingratitude, ch  il donante abbia commesso un delitto pubblico contro il donatario. Il CCS non ha accettato questa soluzione, probabilmente grazie all'influsso del diritto romano.

Secondo sopra menzionato, giudici serbi valutano in ogni singolo caso se l'ingratitude si potrebbe considerare grave o no, proprio come lo facevano una volta romani. Citiamo una sentenza del Corte suprema di Serbia di 2006:

*Non   ogni ingratitude, cio   sbaglio morale del donatario contro donante, la causa per revoca della donazione. L'ingratitude dev'essere grande, o grave, e la sua valutazione si fa secondo standardi e abitudini dell'ambiente sociale in cui le parti vivono.*²⁶

Anzi, la prassi giuridica odierna prende in considerazione non soltanto attachi da parte del donatario contro donante, o contro suoi beni. Come causa di

²⁴ § 956 *Eine Schenkung, deren Erf llung erst nach dem Tode des Schenkenden erfolgen soll, ist mit Beobachtung der vorgeschriebenen F rmlichkeiten als ein Verm chtnis g ltig. Nur dann ist sie als ein Vertrag anzusehen, wenn der Beschenkte sie angenommen, der Schenkende sich des Befugnisses, sie zu widerrufen, ausdr cklich begeben hat, und eine schriftliche Urkunde dar ber dem Beschenkten eingeh ndigt worden ist.*

²⁵ *Sulla base della Legge sull'invalidit  della legislazione emanata prima del 6 aprile 1941 e durante l'occupazione nemica.* (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, n. 86/1946)

²⁶ *Свака неблагодарност, морална грешка поклонопримца према поклонодавцу, не представља разлог за опозив (раскид) уговора о поклоњу већ та неблагодарност мора да буде „велика“ или „груба“, а њено одређивање врши се према одређеном стандарду и схватањима друштвене средине у којој се странке налазе.* Sentenca del Corte suprema di Serbia, Rev.2764/2005. di 7.12.2006.

revoca si prende in considerazione qualche volta anche la mancanza di rispetto fra le persone vicine, cio è la mancanza di *pietas*, come lo direbbero Romani. Per esempio, in una sentenza del Corte suprema risalente al 2004., il giudice valutava la situazione nella quale il donatario, figlio adottivo del donante, secondo querella, ha interrotto ogni contatto con il donante, suo padre adottivo, e non voleva nè parlare con lui²⁷. Alla fine, vorrei aggiungere che l'applicazione di alcune norme del titolo Delle donazioni del Codice civile serbo è più ampia oggi, che nei tempi quando il Codice era in vigore. Per esempio, con la *Legge delle obbligazioni* di 1978. è prescritto che il contratto di assicurazione di vita a favore dei terzi può essere revocato nei casi prescritti per revoca della donazione (§ 959).

Conclusioni. L'analisi comparativa delle regole che tengono la materia della donazione in due codici, serbo ed austriaco, ci mostra che Jovan Hadžić, scrittore del Codice civile serbo, ha preso alcune soluzioni dal diritto romano, precisamente dal *Corpus iuris civilis*. Secondo la mia opinione, soltanto paragrafi 564 e 566 sono trascritti dal Codice austriaco. Altri sei paragrafi sono stati creati più o meno indipendentemente dal codice-modello. Può darsi che alcune differenze fra due codici siano conseguenza di atteggiamento di accorciare e riassumere il testo del Codice austriaco, ma almeno in parte, gli detti articoli contengono le soluzioni assimilate direttamente dal diritto romano. Queste soluzioni prese dal diritto romano si applicano ancora.

²⁷ Sentenza del Corte suprema di Serbia, Rev. 595/2003. di 12.2.2004.